

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

Ferrovie del Nord Barese

Appalto relativo alla fornitura ed installazione del Sistema Tecnologico di Bordo “STB” conforme alle specifiche RFI, composto da SSB-SCMT, SSB-RADIO, SSB-RCEC (registratore giuridico di eventi) su n. 12 elettrotreni “Coradia” di fabbricazione ALSTOM in uso presso la ferrovia Bari-Barletta.

La Ferrotramviaria S.p.A. (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona della Sig.ra Gloria Pasquini, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, più semplicemente, “Ferrotramviaria” o “Committente”),

e

la, con sede in, Via n. in persona di, nella sua qualità di
(di seguito, per brevità, "Fornitore")

PREMESSO CHE

- la fornitura in epigrafe è stata ammessa a finanziamento con determina dirigenziale del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia n. 57 del 24/06/2014, a valere sul Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007 – 2013, Asse V, Linea di intervento 5.4;
- con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 108 del 22/09/2014, la Committente ha indetto una procedura aperta al fine di affidare l’esecuzione della fornitura di cui in epigrafe, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- a seguito della suddetta procedura aperta, esperita con il criterio del massimo ribasso, intervenute le verifiche e le approvazioni necessarie, con deliberazione prot. n. del la

Ferrotramviaria ha aggiudicato in via definitiva alla società ,....., la quale ha formulato il massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara pari al %;

- si rende necessario, pertanto, disciplinare con apposito contratto il rapporto tra le odierne parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Committente e il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati, nonché ogni altro documento che, seppur richiamato nel presente atto, non viene materialmente allegato allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2

Normativa di riferimento

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, che ancorché non obbligatorie per i Settori Speciali, sono di volta in volta espressamente richiamate nel presente contratto, ai sensi rispettivamente dell'art. 206, comma 3, del medesimo D.Lgs. 163 e dell'art. 339, comma 2, del citato D.P.R. 207, nonché dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, ivi compreso il D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e relative disposizioni di attuazione, ivi compresa la circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83.

Articolo 3

Documenti di contratto

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, salvo diversa indicazione, i seguenti documenti:

- a) bando e disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico;
- c) elaborati grafici;
- d) elenco prezzi unitari;

- e) computo oneri sicurezza;
- f) cronoprogramma;
- g) WBS dei pagamenti.

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza è attribuita al contratto.

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia integrale della documentazione sopra elencata, debitamente siglata e controfirmata da entrambe le parti contraenti, dandone al contempo piena ed incondizionata accettazione, ancorché la stessa non è stata materialmente allegata al presente atto, ad eccezione della WBS riportata in calce al presente atto.

Articolo 4

Oggetto dell'Appalto

La Committente affida alle condizioni e prescrizioni stabilite nel presente contratto e negli allegati tutti di cui al precedente art. 3, al Fornitore, che accetta, la fornitura e l'installazione del Sistema Tecnologico di Bordo (d'ora innanzi anche "Sistema bordo") conforme alle specifiche RFI, composto da SSB-SCMT, SSB-RADIO, SSB-RCEC (registratore giuridico di eventi) su n. 12 elettrotreni "Coradia" di fabbricazione ALSTOM in uso presso la ferrovia Bari-Barletta, così identificati:

- a) n. 6 elettrotreni a tre casse M+R+M (aventi matricola ELT 201, ELT 202, ELT 203, ELT 204, ELT 205, ELT 206);
- b) n. 6 elettrotreni a quattro cassecasse M+R+R+M (aventi matricola ELT 207, ELT 208, ELT 209, ELT 210, ELT 211, ELT 212).

Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente art. 3, di seguito si riportano sinteticamente, senza pretesa di esaustività, le prestazioni a carico del Fornitore:

- a) fornitura del "sistema bordo" per tutti i rotabili elencati al 1° comma, secondo le configurazioni specifiche elencate nel capitolato tecnico e negli elaborati grafici ivi richiamati;
- b) progettazione esecutiva del "sistema bordo";

- c) progettazione costruttiva della predisposizione meccanica e della predisposizione elettrica per singola Testa di Serie attrezzata con sistema Train Stop, composta da due motrici;
- d) nell'ambito della progettazione costruttiva e della definizione dell'architettura di sistema, previsione delle predisposizioni e degli spazi necessari sui rotabili per l'installazione del "sistema bordo";
- e) fornitura di tutti i particolari meccanici ed elettrici previsti nel progetto posto a base di gara e dei relativi progetti costruttivi;
- f) montaggio di tutti i componenti, la posa cavi, il cablaggio, le lavorazioni necessarie al corretto interfacciamento del "sistema bordo" con i rotabili, e la messa in servizio degli stessi;
- g) fornitura della documentazione tecnica così come meglio specificato dal Capitolato tecnico e dalle norme vigenti;
- h) integrazione tra i vari sistemi che compongono il "sistema bordo";
- i) attesa la presenza sulla tratta Fesca San Girolamo - Ospedale San Paolo esercita da Ferrotramviaria del solo sistema di terra Train Stop, espletamento della fase di progettazione e di quella di esecuzione delle installazioni oggetto di contratto in modo da garantire la completa coesistenza dei due sistemi indipendenti (SCMT e Train Stop) sul materiale rotabile indicato al precedente comma 1;
- j) adeguamento *hardware* di n. 12 Registratori di Eventi Cronologici mod. TELOC in fase di installazione su n. 12 ELT di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), al fine di renderli compatibili con il "sistema bordo" oggetto di fornitura; è obbligo del Fornitore curare tramite l'azienda fornitrice di detto apparato TELOC il suddetto adeguamento *hardware*, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico e negli altri elaborati tecnici di contratto;
- k) supporto tecnico alla Committente per l'ottenimento di quanto previsto dalla circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83 sui rotabili oggetto di intervento;

- l) attività di supporto e assistenza tecnica a favore della Committente finalizzata al rilascio da parte dell'USTIF dell'Autorizzazione alla messa in servizio dei rotabili oggetto dell'intervento;
- m) formazione relativamente al "sistema bordo" oggetto del presente contratto del personale della Committente impiegato sia nella condotta sia nella manutenzione del materiale rotabile di cui al precedente comma 1.

È altresì a carico del Fornitore la messa a disposizione del sito di attrezzaggio per l'esecuzione delle attività di installazione del "sistema bordo" sui rotabili oggetto dell'appalto, situato nel raggio di 50 km da Bari, i cui oneri devono intendersi remunerati dal corrispettivo del presente contratto, come meglio specificato dal successivo art. 5.

Entro 20 giorni n.c. dalla stipula del presente atto il Fornitore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Direttore per l'esecuzione del contratto, l'esatta ubicazione del sito di cui al precedente comma, indicandone l'Ente proprietario e trasmettendo altresì copia del titolo legale in virtù del quale si dispone del sito medesimo.

Il Fornitore dovrà mantenere la disponibilità del sito per tutta la durata del contratto, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo del suddetto sito e garantendo alla Direzione dell'esecuzione, al personale tecnico della Committente e agli Enti preposti per tutte le attività correlate ai collaudi, l'accesso in qualunque momento nell'ambito dello svolgimento delle attività, per la supervisione e il monitoraggio delle stesse.

È altresì obbligo del Fornitore la cura e l'esecuzione delle modalità trasporto/ ritiro/ consegna del materiale rotabile, oggetto di attrezzaggio, dal confine della Sede della Committente fino alla destinazione del sito di attrezzaggio.

Dovranno altresì essere definite, con apposita relazione metodologica trasporto/ ritiro/consegna del materiale rotabile, oggetto di attrezzaggio, dal confine della Sede della Committente fino alla destinazione del sito di attrezzaggio nonché modalità, procedure e tempistiche che il Fornitore intende porre in essere per l'ottenimento di eventuali permessi di trasporto e/o concessioni di tracce orarie dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata per il trasporto stesso.

Sono a carico del Fornitore gli oneri derivanti dalla movimentazione dei rotabili per i trasferimenti verso il suddetto sito di attrezzaggio e all'interno dello stesso, al di fuori della sede di Ferrotramviaria, omnicomprensivi dei costi derivanti dalla circolazione dei rotabili su linee ferroviarie e/o stradali e del personale di condotta. La movimentazione dei rotabili all'interno della sede della Committente in Bari, fino al confine della stessa, rimane a carico di quest'ultima, così come l'attività, all'interno del sito di attrezzaggio per l'eventuale attività di composizione e scomposizione dei rotabili, che sarà svolta dal personale tecnico della Committente medesima.

È altresì onere del Fornitore l'eventuale attività di accoppiamento e disaccoppiamento cassa/carrello, se necessario, da svolgersi presso il sito di attrezzaggio.

Unitamente alle prestazioni di cui ai precedenti commi, è a carico del Fornitore anche la fornitura di attrezzature speciali, sistemi e *software* di diagnostica necessari per la manutenzione, nonché del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione e manutenzione del "sistema bordo" oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 13, nonché i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione degli apparati medesimi, da tenersi presso le sedi operative della Committente, di cui al successivo art. 14.

Articolo 5

Importo dell'appalto di fornitura – Valutazione corrispettivi

L'importo complessivo del Contratto è pari a € oltre IVA (diconsi Euro) determinato dalla somma dei seguenti importi:

Voce n. 1) € (Euro) per per fornitura ed installazione del "sistema bordo", al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al %, oltre IVA;

Voce n. 2) € 51.500,00 (Euro cinquantunomilacinquecento/00) per oneri della sicurezza (relativamente alle sole attività di installazione del "sistema bordo" oggetto di fornitura a bordo degli elettrotreni di cui al precedente art. 4, comma 2) non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Voce n. 3) € (Euro) per la messa a disposizione del sito ove eseguire l'installazione del "sistema bordo" oggetto di fornitura, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al %, oltre IVA.

Il corrispettivo s'intende remunerativo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza alle normative vigenti e in conformità alle previsioni del presente contratto, alle specifiche tecniche e agli elaborati grafici allegati e/o richiamati al presente contratto nonché a quanto non esplicitamente o non completamente enunciato nel presente contratto e/o nei relativi allegati, in quanto nella determinazione dell'offerta il Fornitore ha tenuto in debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni necessari per dare compiute le prestazioni oggetto del presente atto.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza (relativi alle sole attività di installazione del "sistema bordo" oggetto di fornitura sugli elettrotreni, da eseguire presso il sito di attrezzaggio di cui al precedente art. 4, comma 3), il Fornitore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di Euro € 51.500,00 oltre IVA, non soggetto a ribasso, determinato dalla Committente.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:

- a) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute e richiamate nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nonché nello schema di contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
- b) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per la esecuzione della fornitura e relativa installazione, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto;
- c) che la presentazione dell'offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovrà essere eseguito il presente contratto non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- d) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo presso gli elettrotreni interessati dall'intervento secondo quanto prescritto dal paragrafo II.4) del disciplinare di gara non

potranno essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della Committente;

- e) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta della esclusione dell'istituto della revisione prezzi e della inapplicabilità dell'articolo 1664, comma 1, dell'art. 1467 cod. civ. e dell'art. 133, commi 4 e segg., del Codice, nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;
- g) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni contrattuali;
- h) di aver tenuto in debita considerazione all'atto dell'offerta tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta avendo valutato i vincoli da esse derivanti in sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di aver preso atto che al momento della presentazione dell'offerta era in corso di perfezionamento l'iter di approvazione del progetto definitivo e di non avere pretese o diritti a fronte di tale circostanza;
- i) di aver preso atto che le forniture oggetto dell'Appalto, sono finanziati dal Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007 – 2013, Asse V, Linea di intervento 5.4 e che, pertanto, il

medesimo Appalto deve essere realizzati nel rispetto di tutte le regole e delle condizioni imposte dal suddetto finanziamento ed in particolare del termine per la ultimazione delle prestazioni contrattuali che, fatto salvo il termine di ultimazione indicato nello schema di contratto posto a base della presente procedura, non potrà in nessun caso cadere oltre il 31/12/2015, pena la revoca del finanziamento stesso;

- j) di avere di avere la disponibilità del sito ad una distanza non superiore a 50 km da Bari presso il quale dovranno essere eseguite le attività di installazione degli apparati oggetto del presente contratto.

Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in virtù di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. Il Fornitore, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'espletamento delle forniture e relative installazioni oggetto d'appalto.

Articolo 6

Cauzione

Il Fornitore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo V.4 sub n. 1) del disciplinare di gara, ha prestato la cauzione definitiva nella misura del % (..... per cento) dell'importo contrattuale, pari, quindi, a € (Euro), mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* n. rilasciata dalla S.p.A.- Agenzia, datata, ai sensi dell'art. 237-*bis* D.lgs. 163/2006 s.m.i.

La suddetta garanzia fideiussoria sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 237-*bis*, comma 1, D.lgs. 163/2006 s.m.i.

La cauzione di cui al precedente 1° comma, in particolare, è stata prestata dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e, pertanto, potrà essere

escussa dalla Committente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 237-*bis*, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i. e 123, commi 2 e 3, D.P.R. 207/2010; in caso di escussione integrale o parziale di detta cauzione, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare quest'ultima, in mancanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 4, del citato D.P.R. 207.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà successivamente al collaudo generale e definitivo previsto dall'art. 5, comma 5, D.P.R. 753/80 e di cui al successivo art. 12, fatto salvo quanto disposto dall'art. 237-*bis*, comma 2, D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 7

Fatturazione e pagamento

Durante il corso della fornitura, a far tempo dal giorno della stipula del presente contratto, sarà effettuato il pagamento, sino ad un massimo complessivo del 90% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 5, comma 1, di n. 5 rate di acconto come di seguito specificato:

- 1^a rata di acconto, al raggiungimento del 10% del valore delle prestazioni contrattuali, così come rilevato dal Direttore dell'esecuzione, applicando la WBS allegata in calce al presente atto;
- successivamente, n. 4 rate di acconto liquidate e pagate al raggiungimento di volta in volta del 20% del valore delle prestazioni contrattuali, così come rilevato dal Direttore dell'esecuzione, applicando la sopra richiamata WBS.

La rata di saldo, pari al 10% residuo del valore complessivo delle prestazioni contrattuali di cui al precedente art. 5, comma 1°, sarà contabilizzato e pagato, unitamente all'importo complessivo delle ritenute di acconto dello 0,5% di cui al successivo comma 5, entro 30 giorni dalla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione, previa fattura nonché consegna da parte del Fornitore di apposita garanzia fideiussoria di pari importo, che dovrà essere rilasciata da istituto bancario o compagnia assicurativa nelle forme di cui all'art. 124 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dello schema tipo 1.4 del D.M. 123/2004.

Si conviene espressamente che l'importo degli acconti delle prime 5 rate d'acconto di cui al precedente comma 1, non potrà mai essere superiore alle percentuali ivi indicate, anche quando il Direttore dell'esecuzione dovesse rilevare in misura maggiore il valore delle prestazioni; non si procederà al pagamento di alcuna rata qualora le prestazioni contabilizzate dal Direttore dell'esecuzione siano inferiori rispettivamente al 10% (per la 1^a rata) o al 20% (per le successive n. 4 rate) dell'importo contrattuale.

Le rate di acconto e la rata di saldo, nella misura percentuale sopra riportata, comprenderanno anche gli oneri per la sicurezza, che saranno contabilizzati dal Direttore dell'esecuzione in misura proporzionale al valore delle prestazioni contrattuali comprese nel corrispettivo a corpo rispettivamente sub Voce n. 1) e sub Voce n. 3) del precedente art. 5, comma 1.

Sull'importo di ciascuna rata di acconto spettante al Fornitore ai sensi del presente articolo sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,5%; l'ammontare complessivo delle suddette ritenute sarà svincolato unitamente al pagamento della rata di saldo, di cui al precedente comma 2, previo rilascio del documento attestante la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. 207/2010 s.m.i.

I singoli stati di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dal giorno della contabilizzazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione, così come risultante dal registro di contabilità.

Successivamente alla emissione del certificato di pagamento suddetto, il Fornitore potrà emettere fattura per l'importo corrispondente, che dovrà essere trasmessa presso la sede della Direzione Generale Trasporto della Ferrotramviaria S.p.A., sita in Bari, Piazza A. Moro n. 50/B. Della data di ricezione della fattura farà fede il numero di protocollo attribuitovi dal competente ufficio della Committente.

Il pagamento al Fornitore sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatta comunque salva la acquisizione ex officio del DURC attestante la regolarità contributiva in capo al Fornitore, ai sensi delle norme vigenti.

In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato al precedente comma, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

Per le modalità di pagamento e relativi obblighi di tracciabilità si rinvia al successivo art. 7-bis.

Il materiale fatturato a seguito degli Stati Avanzamento Fornitura come sopra individuati diventerà di proprietà della Committente. Per il medesimo materiale il Fornitore assumerà le responsabilità del depositario, sino alla consegna provvisoria di ciascun elettrotreno debitamente attrezzato con gli apparati oggetto di fornitura.

Art. 7-bis

Obblighi di tracciabilità *ex lege* 136/2010 - Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bari - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con CUP: H90D14000010008; CIG: 5920632416, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La Committente effettuerà i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 s.m.i. ogni bonifico riporterà i seguenti codici: CUP: H90D14000010008; CIG: 5920632416.

In ogni caso il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura.

In occasione di ciascun pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante del Fornitore medesimo o del Procuratore di cui al successivo art. 9-ter.

Art. 8

Termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto

Il Fornitore dovrà eseguire e completare le forniture degli apparati di bordo e le relative installazioni di cui al presente contratto entro e non oltre 11 mesi n.c. a far tempo dalla data di stipula del contratto medesimo e nel rispetto del cronoprogramma che, debitamente controfirmato dalle parti, ancorché non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente comma 1, il Fornitore incorrerà nella penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto, di cui al precedente art. 5, comma 1, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le suddette saranno applicate in sede di conto finale ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo; a fronte di dette penali la Committente potrà escutere la fideiussione di cui al precedente art. 6.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ammontare delle penali come sopra determinato superi il 10% dell'importo del contratto di cui al precedente art. 5, comma 1, è facoltà della Committente risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8-bis

Subappalto

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'impresa aggiudicataria stessa corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 9

Sviluppo della commessa e controllo

La commessa dovrà essere sviluppata secondo il Piano della Qualità (PdQ) di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000 che il Fornitore dovrà consegnare alla Committente entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Durante tutto lo sviluppo della commessa la Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.

A tale personale sarà garantita l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.

Anche rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Regione Puglia avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dello stato dell'esecuzione della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.

Al fine di consentire alla Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il Fornitore produrrà un *report* mensile che descriva:

- 1) l'avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, eventuali stati di avanzamento maturati nel periodo di riferimento ed eventi previsti);
- 2) l'aggiornamento del programma a finire evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto in gara.

Art. 9-bis

Direttore dell'esecuzione della commessa

La Direzione dell'esecuzione della commessa di cui al presente contratto è affidata al

Il Direttore dell'esecuzione:

- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del presente contratto;
- provvede alla tenuta della contabilità delle operazioni contrattuali, mediante registro di contabilità ed emissione di stati di avanzamento, certificati di pagamento, certificato di ultimazione, conto finale e quanto altro ancora più dettagliatamente indicato nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo a tal fine tutte le attività ed esercitando i poteri più dettagliatamente descritti nel presente atto e nei documenti da quest'ultimo richiamati.

Art. 9-ter

Procuratore del Fornitore [Eventuale] - Domicilio

[Ai fini del presente atto il Fornitore designa quale proprio procuratore il Sig.; tale Procuratore potrà, in particolare, firmare gli atti della contabilità e rilasciare quietanza, con ampio effetto liberatorio per la Committente.]

Il Fornitore ai fini del presente atto dichiara di eleggere domicilio, come effettivamente elegge, in, Via, presso cui saranno indirizzate le comunicazioni della Committente e del

Direttore dell'esecuzione. Eventuali cambiamenti di detto domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente alla Committente, la quale resta sollevata da ogni conseguenza in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore.

Art. 9-quater

Commissione di collaudo generale e definitivo

La Committente nominerà apposita Commissione, di cui sarà fatta comunicazione scritta al Fornitore, ai fini del collaudo generale e definitivo della commessa oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 12.

La suddetta Commissione potrà effettuare le proprie attività di verifica anche durante la esecuzione del contratto e il Fornitore dovrà prestare la propria collaborazione a tal fine.

Art. 10

Varianti

La Committente si riserva di imporre al Fornitore eventuali varianti da apportare agli apparati oggetto di fornitura ed installazione a modifica dei progetti esecutivi, limitatamente ai seguenti casi:

- 1) obblighi di legge imprevisi ed imprevedibili alla data della stipula del contratto;
- 2) richieste di modifiche e/o integrazioni formulate da USTIF e/o altri organi tecnico-amministrativi competenti in materia.

Eventuali maggiori oneri saranno riconosciuti al Fornitore, previa attestazione del Direttore dell'esecuzione, mediante apposito atto aggiuntivo facendo applicazione dei prezzi unitari allegati al contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara; qualora detti prezzi unitari non fossero applicabili, le parti procederanno al concordamento con apposito verbale di nuovi prezzi, che saranno applicati sempre al netto del ribasso offerto dal medesimo Fornitore.

Nel caso di adozione delle varianti di cui al precedente comma non vi potranno essere slittamenti del termine di ultimazione di cui al precedente art. 8.

Art. 11

Prove e verifiche funzionali

Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente il progetto esecutivo e quello costruttivo avente ad oggetto fornitura e installazione del “sistema bordo” nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto, corredati di tutti gli elaborati grafici e dei documenti richiesti per conseguire la necessaria approvazione da parte del competente USTIF, ai sensi delle norme vigenti, ivi compresa la Circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83.

È obbligo del Fornitore integrare e/o modificare la suddetta documentazione a richiesta della Committente e/o dal competente USTIF ai fini della sopra citata approvazione.

A seguito dell’approvazione del progetto costruttivo di cui ai precedenti commi, la Committente consegnerà al Fornitore l’elettrotreno designato quale Testa di serie degli elettrotreni ELT a 3 casse e di quello parimenti designato quale Testa di serie degli elettrotreni ELT a 4 casse, dandone atto con apposito verbale redatto dal Direttore dell’esecuzione in contraddittorio con rappresentanti del Fornitore medesimo.

A seguito della consegna di ciascun elettrotreno il Fornitore risponderà illimitatamente di eventuali danni a questi ultimi, ivi compresi quelli provocati da terzi; in caso di mancato ripristino degli elettrotreni eventualmente danneggiati da parte del Fornitore, la Committente escuterà la cauzione definitiva di cui al precedente art. 6.

Una volta ultimate le attività di installazione del “sistema bordo” sull’elettrotreno designato quale Testa di serie, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione al fine di avviare le prove e verifiche funzionali sul medesimo rotabile per la relativa immissione in servizio.

Le suddette prove e verifiche funzionali saranno effettuate su linea attrezzata a cura del Fornitore, in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione, l’organo di collaudo ed i tecnici dell’USTIF competente.

In caso di esito positivo delle prove e verifiche funzionali di cui ai precedenti commi, ciascun elettrotreno Testa di serie sarà riconsegnato formalmente alla Committente, dandone atto in apposito verbale.

In caso di esito negativo delle prove e verifiche funzionali di cui ai precedenti commi il Fornitore ha l'obbligo di adoperarsi per gli interventi necessari al superamento delle stesse.

Tutti i 10 elettrotreni ulteriori rispetto alle Teste di serie saranno consegnati al Fornitore con le medesime modalità delle citate teste di serie nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e, al termine delle operazioni di installazione del sistema STB, dovranno essere sottoposti alle medesime prove e verifiche funzionali con le modalità di cui al presente articolo 11 prima della riconsegna alla Committente.

La riconsegna dei singoli elettrotreni, comprese le Teste di serie, che abbiano superato le prove e verifiche funzionali, non libera il Fornitore dalle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Art. 12

Collaudo generale e definitivo ex art. 5, comma 5, D.P.R. 753/80

Il collaudo generale e definitivo ex art. 5 D.P.R. 753/80 delle forniture e relative installazioni affidate con il presente contratto avrà luogo dopo 1 (uno) anno dalla data del provvedimento di immissione in servizio dell'ultimo degli elettrotreni oggetto di attezzaggio di cui al precedente art. 11.

L'organo di collaudo procederà a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e relativi allegati nonché delle norme vigenti in materia. L'organo di collaudo altresì accerterà che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

Art. 13

Materiale documentario

Almeno 60 giorni n.c. prima del termine finale di cui al precedente art. 8, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare il materiale documentario necessario per la condotta e la manutenzione corrente del sistema STB installato sugli elettrotreni di che trattasi, il tutto in lingua italiana.

Per quanto concerne il *software* di tutti gli apparati elettronici di bordo, dovrà essere garantito alla Committente l'accesso alle sorgenti del *software* per le esigenze di manutenzione.

Art. 14

Formazione del personale

Il Fornitore deve organizzare e porre in essere la formazione del personale della Committente impiegato sia nella condotta che nella manutenzione degli elettrotreni oggetto dell'attrezzaggio di cui al presente contratto.

Il Fornitore per le finalità di cui al presente comma dovrà trasmettere alla Committente 6 (sei) prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 8 il piano relativo alla suddetta formazione.

La formazione dovrà essere materialmente effettuata secondo il calendario che sarà definito con la Committente successivamente alla trasmissione del suddetto piano.

Art. 15

Attrezzature speciali

Il Fornitore deve fornire alla Committente, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, tutte le attrezzature speciali necessarie a livello manutentivo e tali da garantire gli standard richiesti di affidabilità, disponibilità e manutenibilità, nonché idonei sistemi diagnostici di terra degli apparati più importanti installati a bordo degli elettrotreni di che trattasi.

Art. 16

Garanzie tecniche

Le prestazioni di assistenza sotto indicate dovranno essere comprese per tutto il periodo della Garanzia delle apparecchiature. Dopo tale periodo l'esecuzione delle prestazioni sarà subordinata alla stipula di un Contratto di Assistenza e Manutenzione che verrà concordato tra le Parti.

Il servizio di Garanzia decorre, per ciascun apparato SSB-SCMT/STB, dalla data di emissione del "Verbale di Restituzione" relativo al rotabile su cui risulta installato e si intende automaticamente concluso dopo 24 mesi.

L'assistenza è resa, qualora la Committente non riesca a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto a seguito di un'avaria a bordo, su richiesta da parte della Committente, presso un deposito o sito organizzato per consentire interventi di manutenzione sui rotabili.

Nel sito di manutenzione viene costituito un magazzino di proprietà della Committente nel quale saranno tenute le parti di scorta in quantità tale da garantirne la disponibilità in caso di richiesta di intervento sul rotabile per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura.

Viene costituito inoltre un magazzino centrale, anch'esso a carico della Committente. Tale magazzino sarà dimensionato, in considerazione di tempi di riparazione delle varie LRU (Line Replaceable Units) compresi tra 60 e 120 giorni in modo da garantire, sempre con elevata probabilità, la disponibilità delle stesse per il reintegro del magazzino presso il sito di manutenzione.

È garantito l'intervento di personale tecnico di assistenza presso il sito di manutenzione in grado di intervenire sui mezzi guasti e ripristinarne il funzionamento utilizzando le parti di scorta del magazzino del sito di manutenzione. Tale personale sarà dotato di strumenti *tools* diagnostici. Le richieste di intervento dovranno essere notificate alla Società attraverso CALL-CENTER (Numero verde).

Tempo massimo di intervento da parte della Società: 2 giorni lavorativi a partire dalla notifica al CALL-CENTER.

Il servizio sopra descritto comprende:

- 1) tutti i costi del personale tecnico di assistenza (ore, spese di trasferta, ecc.);
- 2) riparazione/sostituzione delle parti guaste;
- 3) spedizione tra il magazzino del Fornitore e il magazzino del sito di manutenzione;
- 4) servizio di assistenza tecnica specialistica a distanza (help desk) per il personale tecnico di assistenza che interviene sui rotabili nel sito di manutenzione;
- 5) gestione e certificazione della configurazione hardware e software dell'apparecchiatura nel periodo di garanzia.

Non sono comprese nel servizio tutte le attività diverse da quelle elencate nel precedente comma o e/o nel Capitolato Tecnico.

Art. 17

Sicurezza

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione sugli infortuni ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore assume ogni onere e responsabilità relativamente alle attività di installazione del “sistema bordo” presso il sito di attrezzaggio, sollevando ampiamente e illimitatamente la Committente a tale riguardo.

È obbligo ed onere del Fornitore apprestare le più idonee misure di sicurezza presso il suddetto sito di attrezzaggio, stabilendo un adeguato ed efficiente coordinamento con l’Ente titolare del sito medesimo, ai sensi delle norme vigenti, provvedendo altresì a dare completa informativa di tanto al Direttore dell’esecuzione.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto – Cessione crediti

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita nei limiti e con le modalità di cui all’art. 117 del Codice solo previa autorizzazione scritta della Committente. L’autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al precedente comma è rimessa alla piena discrezionalità della Committente.

In caso di autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al presente articolo dovranno essere osservati gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

Art. 18-bis

Risoluzione del contratto

Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore fosse inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- a) mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte delle prestazioni appaltate entro il termine previsto in contratto e/o nel cronoprogramma e siano maturate penali in misura superiore al 10% dell'importo del presente contratto;
- b) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Committente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, dei lavori oggetto del presente contratto;
- c) grave inosservanza da parte del Fornitore dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
- d) quando risulti il mancato pagamento dei subappaltatori per 2 stati di avanzamento consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118, comma 3, del Codice;
- e) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

È altresì facoltà della Committente risolvere il presente contratto qualora venga revocato dalle autorità competenti il finanziamento inerente l'opera oggetto del presente appalto per fatto imputabile al Fornitore.

Nell'ipotesi in cui si proceda alla risoluzione del Contratto nella fase antecedente all'installazione del "sistema bordo", spetterà al Fornitore esclusivamente il pagamento della parte delle attività regolarmente eseguite ed usufruibili da parte della Committente, che avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto dell'appalto a terzi, addebitandone il relativo costo al Fornitore anche mediante escussione della cauzione definitiva.

In ogni caso di risoluzione del contratto la Committente ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 6.

Art. 19

Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 20

Oneri fiscali e di stipulazione

Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Il presente contratto, che consta di 25 pagine, ivi compresa la tabella WBS riportata in calce, è redatto in triplice originale ad un unico effetto di cui uno per la registrazione ai sensi di legge.

Roma,

La Committente

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art. 5: Importo delle forniture – Valutazione corrispettivi

Art. 7-bis: Obblighi di tracciabilità – Clausola risolutiva espressa

Art. 8: Termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto

Art. 11: Collaudi e omologazione: possibile causa di risoluzione

Art. 18: Divieto di cessione del contratto - Cessione crediti

Art. 18-bis: Risoluzione del contratto

Art. 23: Foro Competente

Roma,

Il Fornitore

WBS

Articolo	Descrizione parti d'opera	W.B.S. (Art. 7 Schema di Contratto)	
		Quantità	Aliquota
			100%
A	PROGETTAZIONE		
A.1	Invio a Committente Progettazione Esecutiva	a.c.	0,3545%
A.2	Invio a Committente Progettazione Costruttiva	a.c.	1,4181%
A.3	Invio a Committente Progettazione Costruttiva RCEC con DIS CASRAM	a.c.	0,7928%
	Sommano		2,5654%
B	FORNITURE		
B.1	FORNITURE SCMT		
B.1.1	Approvazione da parte della Committente del Piano della Qualità trasmesso dall'Appaltatore	a.c.	3,7970%
B.1.2	Constatazione presso il sito di attrezzaggio, dei materiali costituenti l'intera fornitura di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	17,9002 %
B.1.3	Verbale di Ultimazione presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	5,4243%
B.1.4	Verbale di Restituzione a Committente presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	27,1215 %
	Sommano		54,2430 %
B.2	FORNITURE ESTENSIONE STB - RADIO ARB		
B.2.1	Approvazione da parte della Committente del Piano della Qualità trasmesso dall'Appaltatore	a.c.	0,6289%
B.2.2	Constatazione presso il sito di attrezzaggio, dei materiali costituenti l'intera fornitura di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	2,9647%
B.2.3	Verbale di Ultimazione presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	0,8984%
B.2.4	Verbale di Restituzione a Committente presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	4,4920%
	Sommano		8,9840%
B.3	FORNITURE ESTENSIONE STB - RCEC		
B.3.1	Approvazione da parte della Committente del Piano della Qualità trasmesso dall'Appaltatore	a.c.	0,8450%
B.3.2	Constatazione presso il sito di attrezzaggio, dei materiali costituenti l'intera fornitura di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	3,9836%

B.3.3	Verbale di Ultimazione presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	1,2071%
B.3.4	Verbale di Restituzione a Committente presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS e Serie	a.c.	6,0357%
	Sommano		12,0714 %
C	INSTALLAZIONI		
C.1	INSTALLAZIONE TdS		
C.1.1	Verbale di Ultimazione presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS	a.c.	1,7523%
C.1.2	Verbale di Restituzione a Committente presso Rete FNB di ciascun rotabile TdS	a.c.	2,1417%
	Sommano		3,8940%
C.2	INSTALLAZIONE SERIE		
C.2.1	Verbale di Ultimazione presso Rete FNB di ciascun rotabile di Serie	a.c.	5,4664%
C.2.1	Verbale di Restituzione a Committente presso Rete FNB di ciascun rotabile di Serie	a.c.	6,6811%
	Sommano		12,1475 %
D	CORSI DI FORMAZIONE		
D.1	Avvenuta esecuzione Corsi di Formazione ad uso Istruttori del personale macchina e di manutenzione di primo livello	a.c.	0,3293%
	Sommano		0,3293%
E	SITO DI ATTREZZAGGIO		
E.1	Trasporto e trasferimento di ciascun rotabile TdS e Serie da Rete FNB a Sito di Attrezzaggio	a.c.	1,7296%
E.2	Utilizzo Sito di Attrezzaggio e Trasporto e trasferimento di ciascun rotabile TdS e Serie alla Rete FNB	a.c.	4,0358%
	Sommano		5,7654%
	TOTALE	a.c.	100,000%